

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 30

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI, SERENA e STAGLIENO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni
presso la Comunità europea

ONOREVOLI SENATORI. - Con il Trattato di Maastricht un nuovo ed importante passo è stato compiuto verso l'Unione europea. È alla portata di tutti riconoscere la necessità di unire maggiormente le forze e gli sforzi dei Paesi aderenti alla Comunità europea per superare le prossime grandi sfide globali: quella economica, quella commerciale, quella tecnologica e, soprattutto, quella politica e sociale. La Comunità europea è quindi ormai diventata una realtà che condizionerà ed influirà sempre di più i modelli di vita e di governo della nostra società e del nostro Paese.

Ma nonostante si sia posto, con l'enunciazione del principio di sussidiarietà, un limite all'accentramento dei poteri a livello comunitario, non si può disconoscere il preminente e sovranazionale ruolo di motore e perno della Comunità europea che assume, e continuerà ad assumere, la Commissione delle Comunità europee. È la Commissione, infatti, che predispone e cura l'applicazione delle leggi e delle direttive comunitarie, ed è sempre la Commissione che predispone e gestisce le principali e più importanti iniziative comunitarie, che spaziano dai fondi strutturali di intervento destinati alle regioni all'interscambio di studenti fra le scuole europee, dal finanziamento dei corsi di formazione

professionale al finanziamento di convegni per gli anziani, ai sussidi per l'artigianato.

Si comprendono quindi facilmente i motivi della presenza a Bruxelles, sede della Commissione, dei numerosissimi uffici di rappresentanza delle camere di commercio, delle imprese multinazionali, delle associazioni di categoria, dei piccoli «lobbyisti», eccetera. Chiunque debba oggi difendere o promuovere interessi di una certa importanza non può più trascurare questa nuova realtà.

Le regioni hanno il diritto - alla stessa stregua dei privati, delle associazioni e delle grandi imprese - di potersi fare rappresentare e di intrattenere rapporti diretti con la Commissione, soltanto - è chiaro - per le materie di propria competenza.

Si tratta ormai di una necessità di primaria importanza per le nostre regioni poter assumere e poter fornire direttamente alla fonte le informazioni necessarie per meglio usufruire dei servizi e delle opportunità che la Comunità europea offre.

Si consideri, infine, anche il fatto che, con l'istituzione di rappresentanze regionali presso la Comunità europea, lo Stato verrebbe sollevato da questo oneroso e difficile impegno, che comunque non riesce ad assolvere in modo soddisfacente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria Rappresentanza permanente della regione.

2. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

Art. 2.

1. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

Art. 3.

1. Ogni Rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

2. I funzionari regionali in servizio presso le Rappresentanze permanenti regionali hanno diritto alle stesse indennità del personale consolare amministrativo italiano in servizio all'estero.

3. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle Rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali.

Art. 4.

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.